



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

Autostrada del Brennero S.p.A.

Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti

Informazioni sulla gara	
ID	1476
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
Lotti:	6
CPV:	77231000-8
Protocollo:	bando_18/2024
CIG:	L-00000009
RUP:	GIUSEPPE ANDREANI
Per richiedere informazioni:	Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212554-2698 E-mail: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it
Stato:	Vedi stato lotti
Soggetto aggiudicatore:	Autostrada del Brennero S.p.A.
Centro di costo:	Direzione Tecnica Generale
Destinatario fornitura/servizio:	Amministratore Delegato
Descrizione:	servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde lungo l'autostrada del Brennero, suddiviso in sei lotti

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	25 giugno 2024 11:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	05 agosto 2024 23:59:00
Data scadenza:	09 agosto 2024 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa

eDGUE

Eventuali documenti integrativi

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica

Offerta economica

Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara

Bando di gara

Disciplinare di gara

Informativa dati personali

Criteri di valutazione

Lotti

N° - CIG	Oggetto
1 - B2370647AE	Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 1)
2 - B237065881	Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 2)
3 - B237066954	Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 3)
4 - B237067A27	Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 4)
5 - B237068AFA	Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 5)
6 - B237069BCD	Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 6)

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento a quanto richiesto all'Elemento di valutazione T.6 nel quale viene richiesto di indicare la categoria di appartenenza – relativamente alle emissioni inquinanti- delle macchine operatrici, poiché l'indicazione sulla carta di circolazione/scheda tecnica è stabilito in: FASE V – FASE IV – FASE IIIB ecc. come da Direttive Europee, si chiede come venga riparametrato rispetto al punteggio attribuibile nel Criterio di valutazione T.6.</p>	<p>I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente tabella di comparazione tra categorie di emissione riferite a veicoli - macchine operatrici - macchine semoventi - macchine agricole:</p> <p>BEV – BEV - BEV</p> <p>EURO 6 - Fase/Stage V - TIER 5</p> <p>EURO 5 - Fase/Stage 3B e IV - TIER 4 (A o B)</p> <p>EURO 4 - Fase/Stage III - TIER 3</p> <p>EURO 3 o inf. - Fase/Stage II o inf. - TIER 2 o inf.</p> <p>Per maggior chiarezza, tale tabella di comparazione viene riportata anche nel modulo offerta tecnica, nella versione disponibile dalla data odierna fra la documentazione di gara accessibile all'indirizzo internet https://autobrennero.acquistitelematici.it.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento all'Offerta Tecnica criterio "T.6 – categoria di appartenenza dei mezzi relativamente alle emissioni inquinanti", si avanzano i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le macchine operatrici non hanno la classificazione "Euro", ma "Stage" o "Fase", per cui richiediamo come vadano rapportati i punteggi rispetto a tale dicitura. - Non ci risultano esistere macchine operatrici per il servizio oggetto di gara che siano alimentate elettricamente, per cui non è possibile raggiungere il massimo del punteggio (n6) per tale tipologia di mezzi; si richiede quindi se ci siano casi alternativi considerati validi per ottenere il relativo punteggio n6 per le macchine operatrici. - Nella scheda singolo automezzo è prevista l'indicazione della certificazione CE dell'attrezzatura; nel caso dei furgoni e autocarri, confermate che tale sezione non vada compilata, non essendo dotati di attrezzatura? - Sempre nella scheda singolo automezzo, è prevista l'indicazione del "tipo" di certificazione CE: si richiede specificatamente quale dato vada indicato. Si riferisce al riferimento legislativo? 	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla classificazione delle macchine operatrici per emissioni inquinanti e alla relativa assegnazione dei punteggi si rinvia al precedente chiarimento. - Non sono previsti casi alternativi per ottenere il punteggio stabilito per l'alimentazione elettrica. - Nella scheda singolo automezzo il campo "certificazione attrezzatura" va compilato solo per gli automezzi dotati di dispositivi assoggettabili alla direttiva 2006/42/CE ("direttiva macchine"). Si conferma pertanto che non va compilato per gli automezzi privi di dispositivi assoggettabili alla direttiva macchine. - Nella scheda singolo automezzo nel campo "certificazione attrezzatura" per "tipo" si intende il tipo di dispositivo di cui è dotato l'automezzo (a titolo esemplificativo: "braccio idraulico", "barra falciante"...).
Domanda	Risposta
	<p>Si conferma quanto prospettato nel quesito: un operatore economico può prestare avalimento a un altro in riferimento ai requisiti di partecipazione di</p>

<p>Con riferimento all'avvalimento: Nell'ambito dello stesso lotto è possibile prestare avvalimento a un'altra impresa con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare e, allo stesso tempo, partecipare allo stesso lotto? Qualora l'impresa ausiliaria partecipi alla gara per il medesimo lotto a cui partecipa l'impresa che si è avvalsa dell'avvalimento, i requisiti oggetto di avvalimento devono intendersi "detratti" (e quindi non utilizzabili) da quelli di cui dispone l'impresa ausiliaria?</p>	<p>ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara e partecipare allo stesso lotto: in questo caso gli specifici requisiti oggetto di avvalimento devono intendersi già spesi e non sono utilizzabili dall'ausiliario per la propria partecipazione (per la quale ne dovranno essere posseduti di ulteriori).</p> <p>Quanto sopra non è invece consentito in riferimento all'avvalimento "premiale"; si richiama in tal senso il contenuto del chiarimento n. 5 e dell'articolo 8 del Disciplinare di gara, che dispone: <i>"Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti"</i>.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento all'Art.12 del Disciplinare di gara (Sopralluogo) si chiede se sia possibile e/o sia obbligatorio effettuare il sopralluogo in contraddittorio con persona designata dalla Stazione Appaltante e se, a seguito del suddetto, verrà rilasciata attestazione di "avvenuto sopralluogo" da parte di Vs. incaricati; si chiedono, inoltre, le modalità di richiesta degli eventuali appuntamenti di sopralluogo specifici per i singoli lotti.</p> <p>Con riferimento al Criterio T.6 dell'Offerta Tecnica ed all'elaborato di gara "Criteri di Valutazione", si chiede di specificare quale sia il valore minimo nt (quantità totale degli autoveicoli messi a disposizione da parte del concorrente.....per la segnaletica del cantiere mobile che metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio) in relazione ai singoli lotti. Tale richiesta di chiarimento nasce dal fatto che, non essendo specificato tale numero minimo all'interno dell'Art. 7.3.2 del Disciplinare di gara, l'offerente potrebbe essere indotto ad offrire un numero di autoveicoli sovrastimato rispetto al quantitativo nt effettivamente necessario, con evidenti ricadute negative sul punteggio assegnabile per tale criterio. Per maggiore chiarezza: in mancanza di un valore minimo inderogabile di nt, ogni operatore opterà per offrire una disponibilità di autoveicoli ecocompatibili più ridotta possibile (p.e.: solo 1 automezzo appartenente alla categoria BEV), ottenendo il punteggio massimo (6 punti) assegnabile per tale criterio (T.6).</p> <p>Con riferimento al Criterio T.8 dell'Offerta Tecnica ed al Modulo offerta tecnica da compilare e firmare</p>	<p>L'articolo 12 del Disciplinare di gara prevede quanto segue: <i>"Il sopralluogo è obbligatorio. Il concorrente, prima della presentazione dell'offerta, ha l'obbligo di recarsi sulla tratta autostradale in relazione alla quale intende presentare offerta, al fine di verificare lo stato dei luoghi, la viabilità di accesso e tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell'offerta"</i>. Non sono previste né la presenza di un tecnico incaricato da Autostrada del Brennero S.p.A. né l'attestazione di avvenuto sopralluogo. Il concorrente è tenuto a effettuare in autonomia il sopralluogo, dandone conto nella dichiarazione generale di cui all'articolo 16 punto 16.2 del Disciplinare di gara.</p> <p>Fermo restando l'elenco e il numero minimo di veicoli e mezzi necessari per l'espletamento del servizio indicati all'articolo 7, punto 7.3.2 del Disciplinare di gara, si evidenzia che non è previsto un numero minimo o massimo di autoveicoli messi a disposizione da parte del concorrente per lo svolgimento del servizio di segnaletica di cantieri mobili. Il numero e le caratteristiche delle macchine operatrici e dei mezzi utilizzati per la segnaletica del cantiere mobile che il concorrente dichiara nel Modulo offerta tecnica e in ciascuna scheda singolo automezzo ai fini del criterio T.6 deve trovare esatta corrispondenza in quanto dichiarato nel resto dell'offerta tecnica, e in particolare nell'ambito del criterio T.1, ai fini dell'assegnazione dei relativi punteggi, tenuto conto – come previsto all'articolo 18 del Disciplinare di gara - che <i>"i criteri per i quali non venga fornita documentazione o la stessa non sia tale da consentire una ponderata valutazione, saranno valutati come non migliorativi"</i>.</p> <p>Con riferimento al criterio T.8, è sufficiente in sede di offerta rendere la propria dichiarazione</p>

<p>digitalmente da parte del concorrente, si chiede se sia necessario allegare al suddetto Modulo la copia digitale della Certificazione UNI ISO 39001 eventualmente posseduta.</p>	<p>compilando il Modulo offerta tecnica, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000. Copia della Certificazione UNI ISO 39001 della quale è stato dichiarato il possesso sarà richiesta al concorrente primo in graduatoria in sede di verifica di quanto dallo stesso dichiarato in gara.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento alle relazioni di cui ai criteri da T.1 a T.5 e T.7 si chiede di precisare se le copertine e gli indici delle Relazioni e dei relativi allegati siano da computare nel numero massimo di facciate previsto.</p>	<p>Copertine e indici non sono computati ai fini del numero massimo di facciate indicato nel documento di gara denominato “criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi”.</p> <p>Si precisa che le richiamate limitazioni espositive sono poste al fine di ottenere relazioni tecniche sintetiche, chiare e comprensibili, e in questo modo funzionali alla Commissione per esprimere valutazioni il più possibile omogenee e oggettive: la predilezione della legge di gara per la capacità di sintesi si manifesta nel disciplinare di gara laddove viene precisato che “la parte di relazione eccedente i limiti indicati potrà non essere presa in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell’offerta tecnica”.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si chiede se è possibile allegare una dichiarazione per i servizi analoghi, in quanto nel eDGUE non è possibile aggiungere più servizi con enti diversi.</p>	<p>Si conferma che, a integrazione e/o chiarimento delle informazioni e delle dichiarazioni rese mediante eDGUE o dichiarazione generale, è possibile produrre altre dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.</p> <p>Per completezza si ricorda che in sede di presentazione dell’offerta è richiesta a tutti i partecipanti la mera dichiarazione del possesso del requisito (il concorrente primo in graduatoria sarà poi tenuto a comprovare quanto dichiarato) e pertanto – in riferimento al quesito – sarà sufficiente indicare nel campo del valore complessivo quello minimo richiesto dal capitolato e in quello del committente un riferimento generico (“vari”, “vedasi allegato”, ...).</p>
Domanda	Risposta
<p>All’art. 11 del disciplinare di gara è richiesto che l’operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso</p>	<p>Si conferma la possibilità di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 11 del disciplinare di gara indicando nella fideiussione stessa, o in un’appendice, un indirizzo PEC dell’istituto emittitore al quale poter richiedere la veridicità della fideiussione presentata in sede di gara.</p> <p>L’articolo 106. comma 8 del D.Las. n. 36 del 2023</p>

l'emittente, indicando in sede di gara il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Il nostro istituto bancario tramite il quale presentiamo garanzia fideiussoria, non è organizzato per la verifica tramite sito internet della garanzia fideiussoria prestata, può però indicare un indirizzo PEC al quale richiedere la veridicità della stessa. Si chiede di chiarire se tale modalità è ammessa e se, in caso contrario, tale difformità sia ritenuta clausola di esclusione.

Si chiede inoltre se la verifica telematica presso l'emittente comporti la possibilità di applicazione della riduzione del 10% prevista dal codice degli appalti.

stabilisce che *“L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3”*; tali tecnologie sono riferibili ai sistemi basati su tecnologia *“Distributed Ledger Technology” (DLT)*, sostanzialmente e comunemente note come *“blockchain”*.

La semplice verifica per via telematica o via PEC, come prospettata, non è pertanto sufficiente per poter accedere alla possibilità di ridurre del 10% la garanzia, ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi